



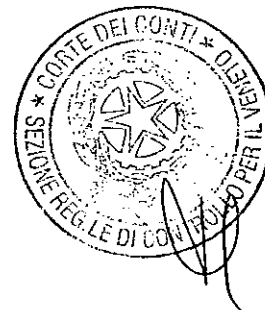
REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 2 marzo 2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario



VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7,

comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Cavarzere, prot. n. 21291 del 29/12/2015, acquisita al prot. CdC n. 0009273-30/12/2015-SC_VEN-T97-A;

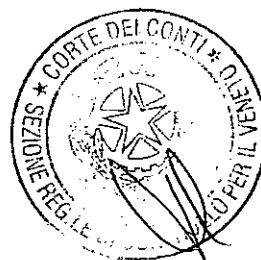
VISTA l'ordinanza del Presidente n. 7/2016 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Cavarzere, con la suindicata nota, ha sollecitato l'esercizio della funzione consultiva da parte di questa Sezione sull'interpretazione dell'art. 7 bis del D.L. n. 125/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 6 agosto 2015, che ha novellato il comma 5 dell'art. 86 del D.lgs. n. 267/2000, prevedendo il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel caso di conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o di emanazione di provvedimento di archiviazione. In particolare, il Sindaco chiede se la disposizione debba applicarsi alle seguenti fattispecie:

- ai giudizi di responsabilità davanti alle sezioni giurisdizionali



della Corte dei conti;

- ai procedimenti penali conclusi con sentenza di assoluzione solo per alcuni capi di imputazione, con contestuale condanna per altri capi;

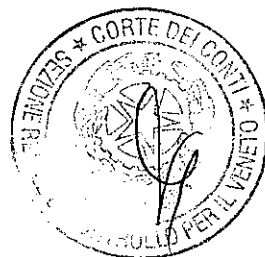
- ai giudizi di responsabilità davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti conclusi con sentenza di assoluzione limitatamente ad una o più richieste della Procura, con contestuale condanna per altre partite di danno;

- ai procedimenti penali e ai giudizi di responsabilità davanti alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti conclusi con sentenza passata in giudicato, prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 bis del D.L. n. 125/2015.

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l'ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

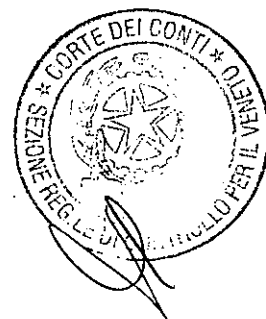
Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi senz'altro ammissibile, atteso che proviene da un Comune - ente che, in caso di mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie (come si è verificato per la Regione Veneto), è legittimato a porre quesiti alle Sezioni Regionali di controllo - attraverso l'organo che ne ha la rappresentanza legale.



Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella giurisprudenza della Corte dei conti.

A tal fine, appare opportuno richiamare, oltre alla Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed alla già menzionata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006, anche la più recente deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, che riprende le conclusioni già formulate dai due precedenti pronunciamenti, definendo ulteriormente i limiti della funzione consultiva demandata alle Sezioni regionali di controllo.

Ivi si afferma, in primo luogo, che una richiesta di parere può ritenersi ammissibile in quanto si *"tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali"*; in secondo luogo, si sottolinea l'insufficienza del mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio, e, richiamando quanto già rilevato nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006, si evidenzia che: *"se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico"*.



Ancora, richiamando la deliberazione delle SS.RR. n. 54/2010, la Sezione delle Autonomie ha precisato che *"materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica - in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica"*, ma che trattasi di una evenienza particolare non venendo, di norma, in rilievo, sotto il profilo della contabilità, materie comunemente afferenti alla gestione amministrativa.

Elemento ostativo alla formulazione del parere, inoltre, è la concretezza della questione posta, nel senso che il quesito deve essere necessariamente generale ed astratto, in modo da evitare indebite ingerenze della Sezione nell'attività amministrativa e gestionale, di spettanza esclusiva dell'ente, e sovrapposizioni, altrettanto inopportune, all'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità da parte della Procura erariale competente.

Nell'ottica appena delineata, dunque, occorre valutare i quesiti posti dal Comune di Cavarzere.

Nella già menzionata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, adottata ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 174/2012, al fine, cioè, di risolvere un contrasto interpretativo insorto tra le Sezioni regionali di controllo nell'esercizio dell'attività consultiva, viene in rilievo proprio la



questione del riconoscimento, in favore di un amministratore pubblico assolto in sede penale, del rimborso delle spese legali sostenute - in precedenza già ritenuta inammissibile dalla stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/2006) - risolta, anche questa volta, con una pronuncia di inammissibilità, in quanto ritenuta, sulla scorta delle considerazioni dianzi riportate, *"estranea alla materia della contabilità pubblica"*.

Per evidenti ragioni di analogia, se non di identità, delle questioni rappresentate - in definitiva, si richiede di interpretare una norma che riconosce il detto rimborso nel caso di assoluzione (totale o parziale), sia pure non soltanto in sede penale ma anche all'esito del giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti - non possono che ritenersi estranei alla materia della contabilità, del pari, i quesiti formulati dal Comune di Cavarzere.

Questa inevitabile conclusione scaturisce, oltre che dalla piena condivisione delle argomentazioni che la sostengono e che sono state ampiamente riportate in precedenza, anche dall'obbligo, incombente sulle Sezioni regionali di controllo, di conformarsi, nell'esercizio dell'attività consultiva, alle delibere di orientamento emanate dalla Sezione delle Autonomie.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Cavarzere deve ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara la richiesta



di parere inammissibile.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Cavarzere.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2016.

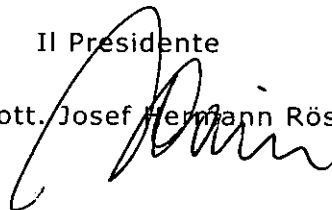
Il magistrato relatore

Dott.ssa Francesca Dimita



Il Presidente

Dott. Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il **16 MAR. 2016**

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

